



# **REGOLAMENTO PARTI CORRELATE**

Approvato il 15.09.2022

<b>GESTIONE DOCUMENTALE</b>	
<b>Funzione Proponente</b>	Affari Legali e Societari
<b>Funzione di Verifica</b>	Compliance
<b>Destinatari</b>	Tutte le Funzioni e Direzioni
<b>Deliberante</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>Versione</b>	V 5.0
<b>Approvazione</b>	15/09/2022

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Modifiche Apportate</b>
<b>V 1.0</b>	27/06/2017	Prima versione del documento
<b>V 2.0</b>	23/05/2019	Eliminazione del riferimento normativo alla delibera Consob n.17221/2017 in quanto non applicabile alla Banca.
<b>V 3.0</b>	29/10/2020	Precisazioni in ordine al flusso informativo almeno annuale delle delibere aventi ad oggetto operazioni ordinarie di competenza del Comitato Crediti. – Precisazione della forma scritta relativa ai pareri rilasciati da parte dei Consiglieri indipendenti e del Collegio Sindacale.
<b>V 4.0</b>	16/12/2021	Aggiornamento fonti normative e precisazioni sul censimento dei soggetti collegati
<b>V 5.0</b>	15/09/2022	modifiche conseguenti all'inserimento della Banca nel "Gruppo bancario Banca Finanziaria Internazionale".

## Sommario

1	Premessa e obiettivi .....	4
2	Definizioni.....	5
3	Comitato Parti Correlate .....	8
4	Sistema dei controlli interni .....	9
5	Censimento e mappatura dei soggetti collegati.....	10
6	Registro delle operazioni con soggetti collegati.....	11
7	Limiti alle attività di rischio.....	12
8	Processo di Gestione delle operazioni con soggetti collegati .....	12
8.1	Identificazione della controparte ed eventuale valutazione rispetto dei limiti prudenziali .....	12
8.2	Qualificazione dell'operazione .....	13
8.3	Istruttoria per le operazioni di Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza .....	13
8.4	Deliberazione delle operazioni di Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza.....	14
8.5	Flusso informativo relativo alle operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza .....	15
9	Esenzioni, deroghe e regimi speciali.....	15
9.1	Operazioni con Esponenti della Banca ex art. 136 t.u.b.....	15
9.2	Operazioni con Esponenti di competenza dell'Assemblea.....	16
9.3	Operazioni di Importo Esiguo .....	16
9.4	Delibere Quadro .....	16
9.5	Operazioni Ordinarie .....	17
9.6	Operazioni Infragruppo .....	17
9.7	Flussi informativi .....	18
10	Operazioni con personale più rilevante o soggetti collegati al personale più rilevante .....	18
11	Adempimenti relativi ai prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai sensi dell'Art. 88 della Direttiva 2013/36/UE .....	19
12	Informativa all'Autorità di Vigilanza .....	19

# 1 Premessa e obiettivi

---

Il presente Regolamento (di seguito il “Regolamento”) è adottato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito “CdA”) di Banca Consulia S.p.A. (di seguito la “Banca”) in attuazione di quanto previsto dall’art. 2390 e 2391-bis del Codice Civile, di quanto previsto dal Capitolo 11 della Circolare Banca d’Italia n. 285/13 concernente “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati” (di seguito, le “Disposizioni di Vigilanza”) nonché dal Dlgs 385/93 (TUB) e in stretto coordinamento con quanto previsto dalla Capogruppo Banca Finanziaria Internazionale S.p.a. (di seguito “Capogruppo”) e dalla direttiva della stessa (“Direttiva”).

Nell’esercizio del potere conferitole dall’art. 53, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “**t.u.b.**”), Banca d’Italia (di seguito anche l’“**Autorità di Vigilanza**”), con la comunicazione prot. n. 0908783/17 di data 19 luglio 2017 (la “**Comunicazione**”), ha disposto misure specifiche per la Capogruppo e il Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale (di seguito, il “Gruppo Bancario”), in merito (i) alla definizione di un insieme unico di soggetti collegati al Gruppo Bancario, (ii) alla previsione di un limite specifico relativamente alle attività di rischio nei confronti del citato insieme unico, (iii) al necessario ricorso alle procedure stabilite dalla Disciplina di Vigilanza per la deliberazione di qualsiasi operazione che veda quale controparte uno dei soggetti del predetto insieme unico, senza l’applicazione delle semplificazioni e delle esenzioni previste nella Parte Terza, Cap. 11, par. 3.7 della Disciplina di Vigilanza, e (iv) all’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità di Vigilanza di certi atti dispositivi.

Il presente documento recepisce sia le Disposizioni di Vigilanza sia la Comunicazione, oltre alle ulteriori indicazioni ricevute nel corso delle interlocuzioni intervenute tra la Capogruppo e l’Autorità medesima nei mesi di maggio e giugno 2020.

Il Regolamento disciplina ruoli e responsabilità in materia di identificazione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

La disciplina mira, infatti, a costituire un efficace ed efficiente presidio del rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative anche alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, creando possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, con conseguente esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

Laddove non specificatamente previsto, si applicano le previsioni previste dalla Direttiva di Gruppo “Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati”.

## 2 Definizioni

---

In conformità a quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza, ai fini della sopra menzionata Direttiva, si intendono<sup>1</sup>:

A. **Parte Correlata:** i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con Banca Finint, le Banche Controllate (come *infra* definite) o con gli Intermediari Vigilati (come *infra* definiti) appartenenti al Gruppo Bancario:

1. gli esponenti aziendali, ossia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Banca Finint o le Banche Controllate o gli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo Bancario, e quindi<sup>2</sup> gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti, il direttore generale (se nominato) e coloro che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
2. il socio partecipante, ossia il soggetto (tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 ss. del t.u.b.) che detiene una partecipazione che comporta (i) il controllo, (ii) la possibilità di esercitare un'influenza notevole o (iii) che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%;
3. il soggetto, diverso dal partecipante di cui al precedente numero 2, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole. Non si considerano comprese le società veicolo per la cartolarizzazione, in ragione della segregazione del relativo patrimonio.

B. **Soggetti Connessi:**

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata. Sono inclusi anche i fondi istituiti da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. le cui quote sono sottoscritte per il 50%+1 dalla Banca o da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli stretti familiari di una Parte Correlata, ossia i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo<sup>3</sup>;
4. le società o le imprese controllate dagli stretti familiari di cui al precedente numero 3.

C. **Controparti Rilevanti:** i soggetti indicati da Banca d'Italia nella sua Comunicazione, e cioè "Finanziaria Internazionale Holding s.p.a., FIH 2 s.r.l., Finint s.p.a., le holding, i trust e le altre società poste lungo la catena partecipativa, comprese quelle comunque collegate al sig. Enrico Marchi e/o ai suoi

---

<sup>1</sup> Si precisa che i termini definiti al singolare valgono anche per il plurale e viceversa.

<sup>2</sup> Il successivo elenco è declinato sul presupposto che la Capogruppo, le Banche Controllate e gli Intermediari Vigilati adottino il sistema tradizionale di amministrazione e controllo. Qualora venisse adottato il sistema dualistico, esso dovrebbe riferirsi – invece che agli amministratori e ai sindaci – ai componenti del consiglio di gestione e a quelli del consiglio di sorveglianza; qualora si optasse, invece, per il sistema monistico, il riferimento dovrebbe intendersi agli amministratori e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

<sup>3</sup> Si precisa che la Capogruppo, nel caso in cui dovesse individuare Soggetti Collegati a una banca estera o a un Intermediario Vigilato estero facenti parte del Gruppo, può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni. In tal caso ne dà notizia alla Banca d'Italia.

familiari, nonché le società controllate o partecipate dai soggetti sopra richiamati”, come individuate secondo la metodologia esposta nell’Allegato A.

- D. **Banche Controllate:** Società Controllate del Gruppo che svolgono attività bancaria.
- E. **Soggetti Collegati:** l’insieme – individuato dalla Capogruppo per l’intero Gruppo Bancario – costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima, con la precisazione che, ai sensi della Comunicazione, le Controparti Rilevanti devono considerarsi un “unico insieme” di Soggetti Collegati.
- F. **Soggetti Collegati non Controparti Rilevanti:** i soggetti che rientrano nel novero dei Soggetti Collegati, ma che non sono Controparti Rilevanti.
- G. **Personale Più Rilevante:** le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca o del Gruppo Bancario, come individuate nella Parte Prima.IV.2.6 della Disciplina di Vigilanza, che non siano Parte Correlata, Soggetto Connesso o Controparte Rilevante.
- H. **Controllo**, ai sensi dell’art. 23 t.u.b.: secondo quanto indicato dalla Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.4, i casi previsti dall’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
  - 1. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
  - 2. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- I. **Influenza Notevole:** secondo la definizione contenuta nella Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.4, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
  - 1. essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
  - 2. partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
  - 3. l’esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le operazioni di maggiore rilevanza, come infra definite), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- J. **Intermediari Vigilati:** secondo la definizione contenuta nella Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.5, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("t.u.f."), nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del t.u.b., gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.
- K. **Parte Correlata non Finanziaria:** una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Secondo la definizione contenuta nella Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.3, si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
- L. **Gruppo ovvero Gruppo Bancario:** il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, costituito dalla Capogruppo Banca Finint e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, italiane ed estere, da questa controllate rientranti nel perimetro di cui all'art. 60 t.u.b..
- M. **Società Controllate del Gruppo:** le società, controllate direttamente o indirettamente dalla Banca, appartenenti al Gruppo Bancario.
- N. **Società Controllate Extra Gruppo:** le società, controllate direttamente o indirettamente dalla Banca, non appartenenti al Gruppo Bancario.
- O. **Operazione con Soggetti Collegati:** la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni:

- i. effettuate tra le società che compongono il Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
  - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
  - iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
  - iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- P. **Attività di Rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.
  - Q. **Fondi Propri:** l'aggregato definito dalla Parte Due, CRR.
  - R. **Limiti Prudenziali:** i limiti di assunzione di Attività di Rischio verso Soggetti Collegati, previsti dalla Disciplina di Vigilanza e dalla Comunicazione.
  - S. **Operazione di Maggiore Rilevanza:** l'Operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto

ai Fondi Propri (consolidati) è superiore alla soglia del 5%, calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato B della Direttiva di Gruppo "Operazioni con Soggetti Collegati" alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" del predetto Allegato B.

Costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazione di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza in precedenza indicata.

In ottemperanza al dovere della Capogruppo di identificare nelle sue procedure i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (essendo anche questa fase oggetto di possibili "condizionamenti"), assicurando l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte in coerenza con le regole stabilite nei capitoli e paragrafi seguenti, la Banca qualifica, in ogni caso, quali Operazioni di Maggiore Rilevanza tali operazioni.

- T. **Operazione di Minore Rilevanza:** l'Operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
- U. **Operazione Ordinaria:** l'Operazione di Minore Rilevanza rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come individuata sulla base dei criteri esposti al successivo paragrafo 9.5<sup>4</sup>.
- V. **Operazione di Importo Esiguo:** l'Operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore è inferiore:
  - i. a 250.000 euro se il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo è pari o inferiore a 500.000.000 euro;
  - ii. al minor valore tra 1.000.000 euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza se il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo è superiore a 500.000.000 euro.
- W. **Operazione Infragruppo:** l'operazione (i) con o tra Società Controllate del Gruppo (quando tra esse non intercorre un rapporto di Controllo totalitario, anche congiunto)<sup>5</sup>, (ii) con Società Controllate Extra Gruppo, (iii) con società sottoposte a Influenza Notevole della Capogruppo, delle Banche Controllate e degli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo Bancario.

### 3 Comitato Parti Correlate

---

La Capogruppo si è dotata di un Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati (il "**Comitato Parti Correlate**" ovvero anche il "**Comitato**"), costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Banca Finint.

La composizione e il funzionamento del suddetto Comitato sono disciplinati dal Regolamento del Comitato Parti Correlate della Capogruppo, che fa parte integrante della normativa interna del Gruppo.

Qualora tutti i componenti del Comitato abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione **con Soggetti Collegati**, le funzioni del Comitato sono svolte dal Collegio Sindacale della Capogruppo.

---

<sup>4</sup> Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

<sup>5</sup> Cfr. supra, lettera N, punto (i).



## 4 Sistema dei controlli interni

---

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni approntati dalla Capogruppo sono tesi ad assicurare il rispetto costante dei Limiti Prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dalla normativa primaria e secondaria applicabile al Gruppo, nonché a prevenire e gestire correttamente – in linea con una sana e prudente gestione – i potenziali conflitti di interessi inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati.

Gli obiettivi sopra indicati vengono perseguiti principalmente con la Direttiva di Gruppo “Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati” ma informano più in generale l’intero sistema organizzativo della Banca, nel quale pure si tiene conto delle necessità di presidiare le Operazioni con Soggetti Collegati, e il sistema dei controlli interni del Gruppo, che copre ogni tipologia di rischio aziendale, ivi compreso quello derivante dall’operatività con i Soggetti Collegati.

In particolare, le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti d’interessi verso Soggetti Collegati:

- 1) individuano, in appositi documenti, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo Bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di Attività di Rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi. In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interessi inerenti all’attività creditizia e di raccolta, all’attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti<sup>6</sup>;
- 2) stabiliscono, in particolare nella Direttiva in materia di Risk Appetite Framework – RAF, livelli di propensione al rischio (“Risk Appetite”) coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati<sup>7</sup>;
- 3) istituiscono, per il tramite principalmente della citata Direttiva della Capogruppo, processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, anche con l’ausilio di appositi sistemi informativi estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le articolazioni del Gruppo;
- 4) istituiscono e disciplinano, secondo quanto di seguito specificato, processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne.

In linea con il framework generale del sistema dei controlli interni, al fine di garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne:

---

<sup>6</sup> Si richiamano, in particolare, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interessi tra l’attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche; nonché quelle in materia di conflitti di interessi nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nelle disposizioni attuative dell’articolo 6, comma 1, lett. c-bis, e comma 2, lett. b-bis, TUF, della Banca d’Italia e della Consob.

<sup>7</sup> In tale ambito sono individuati i casi in cui l’assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita – secondo quanto previsto dalla Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.19 – da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore. Tali casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all’ammontare delle attività di rischio in rapporto ai Fondi Propri, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della Parte Correlata con la Banca o il Gruppo Bancario.

- i. la Funzione Risk Management della Capogruppo cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di Risk Appetite;
- ii. la Funzione Compliance della Capogruppo verifica l’esistenza e l’affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- iii. la Funzione Internal Audit della Capogruppo verifica l’osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti d’interessi, e se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- iv. il Comitato Parti Correlate della Capogruppo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- v. il Collegio Sindacale di Capogruppo e della Banca vigila sul rispetto della presente Direttiva, avvalendosi anche dell’attività svolta dalle Funzioni di controllo ed in particolare dalla Funzione Internal Audit.

Ad integrazione di quanto previsto in questo capitolo, si richiamano i compiti e le responsabilità assegnati – dalle Disposizioni di Vigilanza, dalla suddetta Direttiva e più in generale dal sistema normativo interno del Gruppo – a tutti i componenti delle strutture della Banca, al fine di assicurare il rispetto costante dei Limiti Prudenziali e delle procedure deliberative articolate nella Direttiva, prevenendo e gestendo i potenziali conflitti d’interessi inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

## 5 Censimento e mappatura dei soggetti collegati

---

La Banca, ed in particolare l’Ufficio Affari Legali e Societari, censisce le Parti Correlate e le Controparti Rilevanti e, nei limiti dell’ordinaria diligenza, individua i Soggetti Connessi.

Il perimetro dei Soggetti Collegati è determinato dalla Capogruppo per l’intero Gruppo Bancario; pertanto, la Banca fa riferimento al medesimo elenco nell’applicazione della Direttiva di Gruppo a livello individuale.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e della presente Direttiva, vengono censiti anche i soggetti rientranti nel novero del Personale Più Rilevante di Banca Finint, delle Banche Controllate e degli Intermediari vigilati appartenenti al Gruppo Bancario, unitamente a) alle società e alle imprese anche costituite in forma non societaria da essi controllate, b) ai loro stretti familiari (ossia i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio, nonché i figli di quest’ultimo), e c) le società o le imprese da questi ultimi controllate (i “Soggetti Collegati al Personale Più Rilevante”); e ciò al fine di poter opportunamente presidiare le operazioni in cui i soggetti rientranti nel Personale Più Rilevante

possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, secondo quanto previsto al successivo capitolo in materia.

Sotto il profilo operativo, la Banca identifica il perimetro dei Soggetti Collegati facendo riferimento:

- 1) alle dichiarazioni che le Parti Correlate sono tenute a rendere all'atto della nomina o comunque dell'acquisto della qualità di Parte Correlata, nonché a seguito di ogni modifica della situazione pregressa, sulla base di appositi formats o questionari;
- 2) alle dichiarazioni che le Controparti Rilevanti sono tenute a rendere all'atto dell'acquisto della qualità di Controparte Rilevante, nonché a seguito di ogni modifica della situazione pregressa.

La Banca trasmette tempestivamente le citate dichiarazioni alla Capogruppo.

Al fine di censire tutte le Parti Correlate e individuare, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i Soggetti Connessi, colmando tempestivamente eventuali lacune, devono essere richieste alla clientela o alle controparti contrattuali, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti, le necessarie informazioni relative agli eventuali rapporti con la Banca o con una Società del Gruppo.

Le Parti Correlate, le Controparti Rilevanti, il Personale più Rilevante nonché i soggetti ad essi connessi sono tenute a rendere – per il tramite dell'ufficio Affari Legali e Societari – con cadenza trimestrale, una dichiarazione:

- i. di conferma all'Ufficio Affari Legali e Societari che nel trimestre sono stati già segnalati tutti gli eventi atti ad impattare sulla definizione del perimetro, oppure
- ii. di comunicazione all'Ufficio Affari Legali e Societari degli eventi impattanti sulla definizione del perimetro verificatisi nel corso del trimestre e non ancora segnalati.

L'aggiornamento della mappatura della Banca avviene a cura dell'Ufficio Affari Legali e Societari, il quale, oltre ad inviare all'Ufficio Affari Societari della Capogruppo le dichiarazioni di cui sopra raccolte, provvede ad aggiornare i dati relativi alla mappatura inseriti in Cabel.

## 6 Registro delle operazioni con soggetti collegati

---

La Capogruppo si è dotata di un Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati (il “**Registro**”), ove è censita ogni Operazione con Soggetti Collegati posta in essere dalla Capogruppo e dalle società controllate del Gruppo alla medesima facente capo. Il Registro è tenuto e aggiornato a cura dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Capogruppo, verso cui è attivato un apposito flusso informativo<sup>8</sup> ex post a cura della struttura

---

<sup>8</sup> Tale flusso, attivato in conformità alle procedure applicabili, prevede che la struttura comunichi le seguenti informazioni:

- la società del Gruppo Bancario che ha compiuto l'operazione;
- la controparte dell'operazione;
- la controparte dell'operazione

proponente l'operazione per il tramite della Direzione Affari Legali e Societari della Banca, la quale informa l'Ufficio Affari Legali e Societari (nonché la Funzione Compliance) della Capogruppo del perfezionamento dell'operazione e trasmette ad esso entro 10 giorni un prospetto contenente i necessari dettagli. L'Ufficio Affari Legali e Societari della Capogruppo provvede alla registrazione dell'operazione entro i successivi 10 giorni.

## 7 Limiti alle attività di rischio

---

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i Limiti Prudenziali previsti dalla Disciplina di Vigilanza e dalla Comunicazione.

Per quanto attiene ai limiti individuali, si fa esplicito riferimento a quanto definito dalla Direttiva di Gruppo "Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati".

## 8 Processo di Gestione delle operazioni con soggetti collegati

---

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rinegoziare un'Operazione con Soggetti Collegati, è tenuta al rispetto del processo previsto dal presente Regolamento (il "**Processo**").

Nel presente capitolo si indicheranno i vari passaggi procedurali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per le Operazioni di Minore Rilevanza, laddove non si tratti di Operazione con Esponente Bancario ex art. 136 t.u.b., Operazione di Competenza dell'Assemblea, Operazione Infragruppo, Operazione Rientrante in Delibere Quadro, Operazione Ordinaria, Operazione Urgente od Operazione di Importo Esiguo, che sono disciplinate nel successivo capitolo, ove sono indicati i casi in cui, secondo la Disciplina di Vigilanza e la Comunicazione, si applicano regimi speciali.

### 8.1 Identificazione della controparte ed eventuale valutazione rispetto dei limiti prudenziali

La funzione proponente della Banca, quando intende avviare una negoziazione, verifica preventivamente, con l'ausilio dell'Ufficio Affari Legali e Societari, se una o più delle controparti rientrano nel novero dei Soggetti

- 
- la descrizione dell'operazione;
  - il controvalore dell'operazione;
  - la presenza di pareri del Comitato e/o del Collegio Sindacale;
  - l'organo deliberante e la data di deliberazione dell'operazione;
  - l'indicazione e la descrizione della documentazione allegata alla delibera.

Collegati, confrontando i nominativi forniti dalle controparti medesime con i dati contenuti nella Mappatura e/o esaminando i dati e le informazioni dichiarati dalle controparti. Qualora accertasse che si tratta di un'Operazione con Soggetti Collegati, applica il presente Processo.

Prima di avviare la trattativa, la funzione proponente della Banca raccoglie gli elementi necessari a valutare se l'operazione potrebbe determinare l'assunzione di Attività di Rischio e, in caso di esito positivo, se rientra o meno nei Limiti Prudenziali. A tal fine, redige un apposito prospetto contenente i dati identificativi della controparte, il tipo di operazione oggetto di trattativa, l'importo presunto, la presenza di eventuali garanzie o altre forme di protezione del credito, e ne invia tempestivamente copia alla Funzione Risk Management della Capogruppo [TBC] per la valutazione. Quest'ultima verifica il rispetto dei Limiti Prudenziali e, qualora la valutazione sia positiva, comunica per iscritto alla funzione proponente della Banca il proprio nulla osta all'avvio della trattativa e il calcolo dell'impatto dell'operazione sui predetti Limiti Prudenziali, precisando se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero Operazione di Minore Rilevanza.

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, invece, la Funzione Risk Management della Capogruppo [TBC] comunica per iscritto il risultato della valutazione alla funzione proponente della Banca, la quale non potrà procedere con l'operazione se non nei limiti eventualmente indicati dalla Funzione Risk Management della Capogruppo [TBC].

## 8.2 Qualificazione dell'operazione

La struttura proponente, con l'ausilio della Funzione Risk Management della Capogruppo [TBC], che – se necessario – si avvale del supporto della Funzione Compliance della Capogruppo [TBC] e dell'Ufficio Affari Legali e Societari (per quanto di rispettiva competenza), provvede all'eventuale qualificazione dell'operazione come Operazione con Controparte Rilevante, Operazione con Esponente Bancario ex art. 136 t.u.b., Operazione di Competenza dell'Assemblea, Operazione Infragruppo, Operazione Rientrante in Delibere Quadro, Operazione Ordinaria od Operazione di Importo Esiguo.

## 8.3 Istruttoria per le operazioni di Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza

Trova applicazione la Policy sulle Operazioni di Maggior rilievo (OMR) approvata dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo (la "**Policy OMR**"), con le modifiche di volta in volta apportate.

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la struttura proponente attiva, fin dalla fase delle trattative, un flusso informativo completo e tempestivo in favore dell'Ufficio Affari Societari della Capogruppo e del Comitato Parti Correlate di Capogruppo, il quale ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alla struttura proponente e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

A prescindere dalla qualificazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza od Operazione di Minore Rilevanza, una volta concluse le trattative, la struttura proponente elabora una informativa (l'"**Informativa**") sui diversi profili dell'operazione contenente:

1. la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini dell'applicazione della Procedura;
2. la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini, con le condizioni economiche;
3. le motivazioni e la convenienza dell'operazione;
4. gli eventuali fattori di rischio.

Se si tratta di operazione che comporta assunzione di Attività di Rischio, all'Informativa è allegata la comunicazione della Funzione Risk Management della Capogruppo [TBC] relativa alla valutazione compiuta sul rispetto dei Limiti Prudenziali, contenente il nulla osta e il calcolo dell'impatto dell'operazione sui predetti Limiti Prudenziali.

Sia le Operazioni di Maggiore Rilevanza che le Operazioni di Minore Rilevanza (salvo che trovino applicazione i regimi speciali previsti nei successivi paragrafi) che la Banca intende realizzare devono essere sottoposte (i) al parere preventivo ma non vincolante del Comitato Parti Correlate della Capogruppo e (ii) alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

L'Informativa con gli eventuali allegati è trasmessa a ciascun membro del Comitato con congruo anticipo rispetto al giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo chiamato a deliberare sull'operazione.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni alla struttura proponente. Quest'ultima deve predisporre tempestivamente le risposte e le eventuali integrazioni documentali a supporto del processo decisionale del Comitato.

Una volta ricevuti i chiarimenti richiesti, il Comitato rilascia in tempo utile il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al Comitato spetta altresì il compito di rappresentare ai soggetti competenti a deliberare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

#### **8.4 Deliberazione delle operazioni di Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza**

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sia le Operazioni di Minore Rilevanza (salvo che ricadano nell'ambito di applicazione del successivo capitolo 9) sono deliberate rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo e della Banca, previo ricontrollo, ove necessario (in considerazione delle tempistiche dell'istruttoria), del rispetto dei Limiti Prudenziali da parte della Funzione Risk Management della Capogruppo [TBC].

La delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nelle Operazioni di Minore Rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi, l'organo deliberante può comunque approvare l'operazione: tuttavia, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato, la struttura proponente, laddove intenda comunque continuare ad istruire l'operazione, richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale di Capogruppo. A tal fine, viene trasmessa al Collegio Sindacale della Capogruppo [TBC] l'Informativa con i relativi allegati, unitamente al parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato. Il Collegio Sindacale della Capogruppo [TBC] ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e formulare eventuali osservazioni alla struttura proponente. Quest'ultima deve predisporre tempestivamente le risposte e le eventuali integrazioni documentali a supporto del processo decisionale del Collegio Sindacale della Capogruppo [TBC]. Una volta ricevuti i chiarimenti richiesti, il Collegio Sindacale rilascia in tempo utile il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al

compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi anche da parte del Collegio Sindacale della Capogruppo [TBC], l'organo deliberante può comunque approvare l'operazione; tuttavia, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e dal Collegio Sindacale della Capogruppo [TBC].

### **8.5 Flusso informativo relativo alle operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza**

L'Ufficio Affari Legali e Societari fornisce al Collegio Sindacale della Banca un'informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le Operazioni di Minore Rilevanza sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale della Capogruppo [TBC] abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, annualmente, a conoscenza dei soci. La predisposizione dell'informativa è assegnata all'Ufficio Affari Legali e Societari, con il supporto della Funzione Risk Management della Capogruppo [TBC].

## **9 Esenzioni, deroghe e regimi speciali**

---

In ragione delle caratteristiche specifiche di determinate operazioni vengono previste le seguenti esenzioni e/o deroghe e/o regimi speciali<sup>9</sup>:

- i. Operazioni di Importo Esiguo;
- ii. Operazioni Ordinarie;
- iii. Operazioni Infragruppo;
- iv. Operazioni Urgenti.

Qualora si tratti di operazione con una o più delle Controparti Rilevanti, non potranno trovare applicazione le deroghe. Salvo che sia diversamente previsto nei successivi paragrafi, trovano comunque applicazione, anche nei casi disciplinati nel presente capitolo, le disposizioni dei paragrafi 8.1 e 8.2.

### **9.1 Operazioni con Esponenti della Banca ex art. 136 t.u.b.**

L'operazione posta in essere dalla Banca con un proprio esponente bancario o con soggetti ad esso riferibili, rientrante anche nel campo di applicazione dell'art. 136 t.u.b. (e quindi relativa all'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura, e al compimento di atti di compravendita da parte dell'esponente bancario, direttamente o indirettamente), deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca tramite delibera assunta all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i

---

<sup>9</sup> Resta ferma l'applicazione, al raggiungimento dei limiti ivi previsti, della *Policy OMR* di Capogruppo.

componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Fatta salva la disciplina relativa ai Limiti Prudenziali alle Attività di rischio, a tali operazioni si applicano i soli paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3 del presente Regolamento, che disciplina la fase istruttoria; nella fase deliberativa, invece, non è richiesto il parere del Comitato Parti Correlate, ma la delibera di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve comunque fornire adeguata motivazione in merito a: (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

## **9.2 Operazioni con Esponenti di competenza dell'Assemblea**

Se la competenza a deliberare una determinata Operazione con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, le regole previste nei paragrafi da 8.1 a 8.4 si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea su cui il Comitato Parti Correlate di Capogruppo abbia espresso parere negativo, è necessario anche il Parere del Collegio Sindacale di Capogruppo.

## **9.3 Operazioni di Importo Esiguo**

Ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio in caso di Operazione di Importo Esiguo, non si applicano le disposizioni contenute nei paragrafi 8.3 e 8.4.

L'operazione è deliberata dall'organo e/o ufficio competente.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti Rilevanti.

## **9.4 Delibere Quadro**

È ammesso il ricorso a delibere quadro relativamente a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con Soggetti Collegati.

A tal fine, l'approvazione della delibera quadro è sottoposta alle regole di processo previste dai paragrafi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Per la determinazione concreta del processo applicabile (Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero Operazione di Minore Rilevanza), la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Alle singole operazioni concluse in esecuzione/attuazione di una delibera quadro non si applicano le regole previste nei paragrafi da 8.1 a 8.4. Tali singole operazioni sono autorizzate direttamente dall'organo e/o dall'ufficio competente della Banca in base alla singola delibera quadro.



Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

### 9.5 Operazioni Ordinarie

Ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio, in caso di Operazioni Ordinarie non trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4.

La Banca, ai fini di cui al precedente paragrafo 8.2, qualifica l'operazione come Operazione Ordinaria in base ai seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ricorrenza del tipo di operazione: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Banca rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività qualora abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che di solito caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: si considerano generalmente non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni in relazione a cui sia previsto un corrispettivo non pecuniario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi; costituiscono indice significativo di non ordinarietà anche le clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali;
- natura della controparte: non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate da controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Per valutare se l'operazione è conclusa a condizioni di mercato o standard, la Banca verifica che l'operazione presenti:

- condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

L'Operazione Ordinaria è approvata dal competente organo deliberante della Banca; la delibera contiene elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione, sulla base degli elementi indicati supra.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti rilevanti.

### 9.6 Operazioni Infragruppo

Per le Operazioni Infragruppo<sup>10</sup> non si applicano le disposizioni previste dai paragrafi 8.3 e 8.4, ove non sussistano interessi significativi di altri Soggetti Collegati<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Si specifica che il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dalle regole procedurali dei capitoli 8 e 9.

<sup>11</sup> Sussistono interessi significativi quando uno o più degli altri Soggetti Collegati abbiano nell'operazione un interesse in concreto conflitto con gli interessi della Banca (o nel caso di operazione tra società controllate o collegate, di una di esse), tale per cui la conclusione dell'operazione a condizioni svantaggiose per la Banca (o nel caso di operazione tra

L'operazione deve essere accompagnata da un parere preventivo della funzione proponente della Banca, che attesti che non sussistono interessi significativi di altri Soggetti Collegati. Tale parere dovrà essere validato dalla Funzione Compliance della Capogruppo [TBC] e successivamente sottoposto all'organo competente a deliberare l'operazione. L'Operazione Ordinaria è approvata dal competente organo. Rimane ferma l'applicazione della disciplina dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio di cui al capitolo 7 nel caso di operazione con una o più Società Controllate Extra Gruppo.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti Rilevanti.

### 9.7 Flussi informativi

Con cadenza trimestrale, la Banca che abbia deliberato una o più delle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dei paragrafi sopra riportati, trasmette all'Ufficio Affari Legali e Societari della Capogruppo una completa informativa sulle operazioni compiute nel periodo (e, per quanto attiene alle operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro, anche sul livello di utilizzo del plafond).

L'Ufficio Affari Legali e Societari della Capogruppo provvede ad attivare uno specifico flusso informativo (relativamente alle operazioni testè indicate) verso il Consiglio di Amministrazione, il Comitato, il Collegio Sindacale, la Funzione Risk Management e la Funzione Compliance della Capogruppo [TBC], anche ai fini di eventuali interventi correttivi.

## 10 Operazioni con personale più rilevante o soggetti collegati al personale più rilevante

---

Nel caso di operazioni in cui la controparte sia un soggetto rientrante nel novero del Personale Più Rilevante o dei Soggetti Collegati al Personale più Rilevante, il presente Processo non si applica.

È fatto però obbligo al soggetto rientrante nel novero del Personale Più Rilevante di dichiarare le situazioni di conflitto di interesse nelle operazioni; in tali ipotesi, la conclusione dell'operazione e la gestione del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) è attribuita ai livelli gerarchici superiori.

---

società controllate o collegate, per una di esse) determinerebbe in capo ad uno o più degli altri Soggetti Collegati un diretto e rilevante beneficio patrimoniale.

Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e le società controllate o collegate. Tuttavia, sussistono interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione – basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta – tali per cui la conclusione dell'operazione a condizioni svantaggiose per la Banca (o nel caso di operazione tra società controllate o collegate, per una di esse) determinerebbe in capo agli amministratori e/o altri dirigenti con responsabilità strategiche un diretto e rilevante beneficio patrimoniale.

# 11 Adempimenti relativi ai prestiti concessi ai soggetti rilevanti ai sensi dell'Art. 88 della Direttiva 2013/36/UE

---

L'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla Direttiva 2019/878/UE (c.d. Direttiva CRD V), prevede l'obbligo per le banche di assicurare che "i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta".

Ai fini della presente disposizione sono previste specifiche definizioni di "membri dell'organo di gestione" e di "parte correlata".

Pertanto, solo ai fini della presente disposizione si intendono:

- (a) per **membri dell'organo di gestione**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (che nelle banche del Gruppo sono da considerarsi i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, se nominato, e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale);
- (b) per **parte correlata dei membri dell'organo di gestione**:
  - i. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
  - ii. un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
    - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
    - occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

La Banca garantisce il rispetto della citata disposizione con riferimento ai prestiti erogati ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate, come definite ed individuate ai sensi del presente capitolo.

## 12 Informativa all'Autorità di Vigilanza

---

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata dall'Ufficio Bilancio, Contabilità, Fiscalità e Segnalazioni della Capogruppo [TBC], a livello individuale, e dalla Direzione Amministrazione della Capogruppo [TBC] a livello consolidato per il Gruppo.